

AREA VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE E AUTORIZZAZIONI

IL RESPONSABILE

DENIS BARBIERI

POSTA PEC

**Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza
Energica**

Direzione generale valutazioni ambientali
Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale
va@PEC.mase.gov.it

Commissione Tecnica PNRR-PNIEC

COMPNIEC@PEC.mase.gov.it

e p.c. **Regione Emilia-Romagna**

Settore aree protette, foreste e sviluppo zone
montane

Area energia ed economia verde

Area difesa del suolo della costa e bonifica

Area pianificazione territoriale, urbanistica e
tutela del paesaggio

**Agenzia regionale per la Sicurezza
Territoriale e la Protezione Civile
Settore sicurezza territoriale e protezione
civile distretto Romagna**

Unità territoriale Forlì-Cesena
stpc.forlicesena@postacert.regione.emilia-
romagna.it

Unità territoriale Rimini
stpc.rimini@postacert.regione.emilia-
romagna.it

Arpae APA est Forlì-Cesena

Arpae SAC Forlì-Cesena

aoofc@cert.arpa.emr.it

Arpae APA est Rimini

Arpae SAC Rimini

aoorn@cert.arpa.emr.it

Provincia di Forlì-Cesena

provfc@cert.provincia.fc.it

Provincia di Rimini

pec@pec.provincia.rimini.it

Copia analogica a stampa tratta da documento informatico identificato dal numero di protocollo indicato, sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al DLgs 82/2005 (CAD) e successive modificazioni

Viale Della Fiera 8
40127 Bologna

tel 051.527.6953
fax 051.527.6095

Email: vipsa@regione.emilia-romagna.it
PEC: vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

ANNO	NUMERO	INDICE	LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4	LIV.5	ANNO	NUMERO	SUB
		Classif.	1331	550	180	10	50	Fasc.	2023	19

Comune di Casteldelci (RN)
protocollo.comune.casteldelci@pec.it

Comune di Verghereto (FC)
verghereto@pec.unionevallesavio.it

Comune di Bagno di Romagna (FC)
bagnodiromagna@pec.unionevallesavio.it

Comune di Pennabilli (RN)
comune.pennabilli.rn@pec.it

Comune di Sarsina (FC)
sarsina@pec.unionevallesavio.it

Comune di Sant'Agata Feltria (RN)
comunasantagatafeltria@legalmail.it

Unione di Comuni Valmarecchia
unione.valmarecchia@legalmail.it

Unione dei Comuni Valle del Savio
protocollo@pec.unionevallesavio.it

Ente Parco Foreste Casentinesi
protocolloforestecasentinesi@halleycert.it

**Ente Parco Naturale Interregionale del
Sasso Simone e Simoncello**
parcosimone@emarche.it

**Ausl della Romagna - Igiene e Sanità
Pubblica**
ip.rn.dsp@pec.auslromagna.it
ip.fo.dsp@pec.auslromagna.it

Badia Tedalda Eolico S.r.l.
badiatedaldaeolicosrl@pec.it

Bologna, 7 giugno 2024

**OGGETTO: [ID: 9796] Impianto eolico "Poggio Tre Vescovi" per la produzione di energia da fonte rinnovabile mediante l'installazione di n. 11 aerogeneratori in Alta Valmarecchia nel comune di Badia Tedalda (AR). Procedimento di VIA-PNIEC.
Proponente: Badia Tedalda Eolico S.r.l.
Osservazioni della Regione Emilia-Romagna sulle integrazioni**

Con nota acquisita al protocollo regionale Prot. 22/04/2024.0418274, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha comunicato che la Società Badia Tedalda Eolico S.r.l. ha trasmesso la documentazione integrativa in risposta alle osservazioni e ai pareri pervenuti e che tale documentazione sarebbe stata resa disponibile per l’esame.

Si evidenzia in particolare che la Regione Emilia-Romagna aveva inviato le osservazioni sul progetto iniziale con nota Prot. 07/07/2023.0663136, tenendo conto dei contributi pervenuti dalle Amministrazioni locali interessate al progetto.

Il proponente al fine di dare riscontro ai pareri e alle osservazioni ha trasmesso una relazione di ottemperanza (IV.000.R.02.a) e documentazione integrativa su differenti tematiche (biodiversità, ecosistemi, paesaggio, impatto ambientale, progettazione e cantierizzazione, impatti cumulativi).

In data 07/05/2024 con la pubblicazione dell’avviso sul sito web del MASE è stata avviata una nuova consultazione pubblica di 15 giorni in merito alle integrazioni relative al progetto in oggetto.

A seguito di questa nuova fase di consultazione, esaminata quindi la documentazione così come integrata dal proponente e pubblicata sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm, tenuto conto delle osservazioni pervenute (WWF PG.2024.0499824 del 16/05/2024, Altura PG.2024.0514120 del 21/05/2024, Appennino Sostenibile PG.2024.0474061 del 09/05/2024, ecc), dei contributi pervenuti dalle Amministrazioni coinvolte (Comune di Casteldelci – Prot.0499836 del 16/05/2024, Provincia di Rimini – Prot.525152 del 22/05/2024, Provincia di Forlì-Cesena Prot.512105 del 20/05/2024 Unione Valmarecchia - Prot.510044 del 20/05/2024, Prot.510780 del 20/05/2024 e Prot.522403 del 22/05/2024, Arpae - Prot.538809 del 27/05/2024) e dai Settori regionali competenti (Area territorio, città e paesaggio – Prot. 0531585 del 24/05/2024) **si esprimono le seguenti considerazioni e osservazioni conclusive sul progetto eolico “Poggio Tre Vescovi”**.

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto eolico per la produzione di energia da fonte rinnovabile mediante l’installazione di n. 11 aerogeneratori in Alta Valmarecchia e, più precisamente, in località ‘Poggio Tre Vescovi’ nel comune di Badia Tedalda (AR) sul crinale di confine tra la Regione Toscana e la Regione Emilia-Romagna. Le opere di connessione alla RTN ricadono nei comuni di Badia Tedalda (AR) e Casteldelci (RN) mentre la viabilità interna all’impianto eolico interessa i comuni di Badia Tedalda (AR), Casteldelci (RN) e Verghereto (FC). L’impianto avrà una potenza complessiva pari a 72,6 MW ed una producibilità annua stimata pari a circa 165 GWh; sarà collegato alla RTN all’interno della Cabina Primaria Enel di Badia Tedalda (AR) con punto di consegna in AT (132 kV).

In generale

Si premette che nell’area dove viene proposta la realizzazione del presente progetto eolico era stato proposto nel 2011 un progetto con 36 aerogeneratori che, a seguito di lungo procedimento amministrativo di valutazione di impatto ambientale da parte della Regione Emilia-Romagna e della Regione Toscana con la rimessione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri della decisione circa una iniziale decisione negativa in base alle posizioni prevalenti e successive proposte di ottimizzazione progettuale, è stato quindi definitivamente archiviato nel 2020 in ragione del mancato superamento delle criticità e degli effetti sul paesaggio.

Nel merito del progetto presentato considerato che sono presenti interventi anche sul territorio della Regione Emilia-Romagna (viabilità di accesso all’area, pista e viabilità di cantiere e tratti di

elettrodotto) si evidenzia che l'eventuale rilascio dell'autorizzazione unica dovrà essere effettuato d'intesa tra le due regioni.

In riferimento alla richiesta di approfondimento sul tema della servitù di sorvolo degli aerogeneratori si prende atto di quanto riportato dal proponente nell'elaborato IV.AMB.R.01.a:

- tale tipologia di servitù unitamente a quelle di passaggio e di elettrodotto è prevista dall'art. 44 del DPR n. 327/2001 ed è individuata nell'ambito dell'iter autorizzatorio unico ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 387/2003;
- tale servitù, dunque, potrà essere apposta solo a seguito dell'eventuale ottenimento del titolo autorizzativo unico sopra richiamato;
- considerando una proiezione al suolo di un'area buffer di raggio pari al raggio del rotore degli aerogeneratori centrata sull'asse della torre di sostegno si osserva, che potrà essere necessario apporre una servitù di sorvolo su ambiti territoriali emiliano romagnoli per gli aerogeneratori denominati AE03, AE05, AE07 e AE11.

Aree idonee per impianti da fonti rinnovabili

Come anche indicato dal proponente nell'elaborato integrativo IV.AMB.R.01.a si conferma che l'area **non risulta ricadere in aree idonee** ai sensi dell'art. 20 comma 8, punto c-quater del D.lgs. 199/2021 in quanto:

- nella fascia di 3 chilometri dall'impianto sono presenti beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del D.lgs. 42/2004 (torre di Gattara, Chiesa di Santa Maria della Neve a Gattara, ex molino di Casteldelci, Chiesa di San Daniele a Senatello e Chiesa di San Biagio a Schigno),
- sono presenti locali e parziali interferenze con il perimetro delle aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del D.lgs. n. 42/2004 (corsi d'acqua, boschi e zone gravate da usi civici),
- considerando che l'altezza delle torri comprensiva dei rotor è pari a circa 180 m, la loro ubicazione sul crinale (quota di imposta delle piazzole comprese tra 1026 e 1107 m slm) comporterebbe il superamento della quota di 1200 m slm, A tal proposito si evidenzia in merito al tema del vincolo paesaggistico dei 1200 m che la sentenza del TAR della Regione Emilia-Romagna n. 225/2013 circa la sottoposizione o meno a tutela di cui all'art. 142 del D.lgs. 42/2004 di un progetto eolico in ambito montano ha indicato che il punto dirimente non risulta essere la quota altimetrica della base delle fondazioni degli aerogeneratori, ma la visuale percepibile oltre i 1200 metri,
- oltre il limite dei 1.200 metri, la D.A.L. 51/2011 della Regione Emilia-Romagna considera non idonee le aree per l'installazione di impianti eolici.

Effetti cumulativi

Si rileva che il proponente ha predisposto apposita documentazione integrativa volontaria relativa agli impatti cumulativi sul patrimonio ambientale, paesaggistico e biotico" (codice IV.CMT), all'interno della quale sono contenuti tutti gli elaborati testuali e grafici che si sono ritenuti utili per sviluppare una valutazione degli impatti cumulati tra il progetto in valutazione, gli altri progetti di impianti eolici attualmente in fase di iter di VIA statale o regionale e gli impianti esistenti o in fase di costruzione insistenti nel medesimo ambito territoriale.

Si prende atto degli elaborati trasmessi, nei quali è stata estesa una analisi dell'intervisibilità cumulativa anche al territorio della Regione Emilia-Romagna dalla quale emerge che gli effetti cumulativi siano ridotti e trascurabili.

Considerato che sono in corso di istruttoria di valutazione di impatto ambientale regionale e nazionale numerosi impianti eolici che insistono sulla stessa area, con oltre 50 aerogeneratori tutti di grandi dimensioni (200 m circa di altezza), tra cui “Poggio Tre Vescovi”, non si può trascurare l’importante effetto cumulativo che si avrebbe qualora tutti questi progetti venissero approvati:

- effetto barriera dal punto di vista paesaggistico visibile anche a grande distanza e dal punto di vista cumulativo con probabili pesanti ripercussioni sulle popolazioni faunistiche delle specie target presenti (avifauna e chiroterofauna);
- frammentazione, disturbo e l’alterazione permanente dell’habitat, sia durante l’esecuzione dei lavori, sia nelle fasi successive di esercizio;
- accentuazione dei fenomeni di dissesto a causa dei lavori per la realizzazione delle opere (sbancamenti lungo il tratto di crinale interessato e verso le zone laterali per la viabilità e i cavidotti, disboscamenti di macchie boschive, di siepi e filari arborei, realizzazione di piazzole ed infine gli scavi in profondità per l’ancoraggio delle torri);

Paesaggio e compatibilità con la pianificazione

Rispetto a quanto osservato dalla Regione Emilia-Romagna nel contributo di luglio 2023 sugli aspetti di tutela paesaggistica e di coerenza con gli strumenti di pianificazione territoriale regionale e provinciale si rileva come il proponente non abbia modificato, a seguito delle integrazioni, la collocazione degli aerogeneratori, e pertanto permangono gli impatti già rilevati relativamente alle tutele del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) della Regione Emilia-Romagna, così come specificato e approfondito dai vigenti Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Rimini e della Provincia di Forlì-Cesena, relative ai crinali, di seguito elencate:

- art. 9 del PTPR Sistema dei crinali e sistema collinare;
- art. 10 del PTPR Sistema forestale e boschivo
- art. 25 del PTPR Zone di tutela naturalistica
- art. 20, comma 1, lettera a) del PTPR Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi, che, come declinato nei rispettivi PTCP, individua i crinali significati di cui devono essere salvaguardati il profilo, i coni visuali e i punti di vista

Tutti gli aerogeneratori di progetto si posizionano a ridosso del confine regionale e del territorio del Comune di Casteldelci, in alcuni casi a pochi metri; inoltre, alcuni tratti di pista di cantiere e della viabilità di accesso all’aerogeneratore AE01 e il tratto di collegamento con i siti AE03 e AE05 interessano direttamente il territorio dei Comuni di Casteldelci e Verghereto e in particolare intersecano aree interessate dalle tutele sopra richiamate.

In sintesi, dall’esame degli elaborati presentati, il progetto proposto:

- ha quindi diretta relazione con il versante romagnolo del crinale appenninico che, per le sue particolarità paesaggistiche è sottoposto a diverse tutele del Piano territoriale paesistico regionale (PTPR), così come specificate e approfondite dal vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Rimini e della Provincia di Forlì-Cesena;
- la realizzazione delle infrastrutture (l’altezza complessiva degli aerogeneratori compresa la torre e il rotore sarà pari a circa 180 metri) comprometterà il sistema della visione panoramica dell’area dalle varie località e dai punti panoramici più significativi ricadenti nei Comuni di Casteldelci e di Verghereto. In particolare, gli aerogeneratori, essendo posti a pochissima distanza dal confine regionale, hanno diretta relazione con il crinale che è sottoposto a specifica tutela ai sensi dell’art. 20 e, più in generale dell’art. 9 del PTPR, che è volta a salvaguardare il

- profilo del crinale, i coni visuali e i punti di vista, nonché a tutelare gli scenari d'insieme preservando le particolarità geomorfologiche nelle loro caratteristiche sistemiche;
- il PTCP di Rimini articola ulteriormente il PTPR e per i crinali particolarmente significativi dal punto di vista paesaggistico e per quelli storicamente liberi da insediamenti individua come criterio di tutela l'individuazione di una fascia di rispetto pari almeno a m 20 di dislivello dal crinale (Art.1.2 PTCP Rimini); il PTCP di Forlì-Cesena indica che il tratto di crinale interessato dalla viabilità di accesso all'impianto è tutelato ai sensi dell'art. 20B con la necessità di evitare sbancamenti del terreno che alterino la percezione visiva delle linee di crinale;
 - non risulta ricadere in aree idonee ai sensi dell'art. 20 comma 8, punto c-quater del D.lgs. 199/2021 in quanto:
 - nella fascia di 3 chilometri dall'impianto sono presenti beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del D.lgs. 42/2004 (torre di Gattara, Chiesa di Santa Maria della Neve a Gattara, ex molino di Casteldelci, Chiesa di San Daniele a Senatello e Chiesa di San Biagio a Schigno),
 - sono presenti locali e parziali interferenze con il perimetro delle aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del DLgs n. 42/2004 (corsi d'acqua, boschi e zone gravate da usi civici),
 - diversamente da quanto indicato nell'elaborato IV.AMB.R.01 (Aspetti programmatici e vincolistici: regime autorizzativo ed aree idonee per impianti da FER eolica), la Regione Emilia-Romagna, nelle more dell'emanazione dei decreti attuativi previsti dall'art. 20 comma 1 del D.lgs 199/2021 che definiranno i criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti da fonte rinnovabile e della legge regionale attuativa, conferma l'impianto normativo definito dalle Linee guida statali del 10 settembre 2010, attuato dalla DAL n. 51/2011 con le relative disposizioni per la individuazione delle aree dove installare impianti eolici;
 - nello specifico, per le loro particolarità paesaggistiche i crinali indicati dai PTCP come oggetto di particolare tutela ai sensi dell'art. 20 del PTPR, le zone di tutela naturalistica (art. 25 del PTPR) e le aree interessate dal sistema forestale e boschivo dell'art. 10 del PTPR sono individuati tra le aree non idonee alla realizzazione di nuovi impianti per la produzione di energia eolica dalla Delibera dell'Assemblea Legislativa regionale n. 51 del 26/07/2011;
 - inoltre, il crinale interessato dal progetto ricade nell'Alta Via dei Parchi, itinerario sentieristico promosso dalla Regione Emilia-Romagna, lungo l'Appennino fra l'Emilia-Romagna, la Toscana e le Marche, che attraversa due Parchi nazionali, cinque regionali e uno interregionale. I lavori di cantiere per la realizzazione degli impianti andrebbero a toccare e precludere diversi tratti escursionistici;

Quadro economico, piano dismissione e rischi incidente rilevante

Nell'elaborato integrativo IV_PRG_R_03_a - Aspetti socio-economici e finanziari di progetto: approfondimenti e chiarimenti il proponente indica che:

- l'attivazione della polizza fidejussoria potrà essere eseguita solo nell'ambito del procedimento autorizzatorio unico ex art. 12 del DLgs n. 387/2003 o, comunque, prima dell'avvio dei lavori per la realizzazione dell'impianto;
- il DM 10/09/2010 segnala che nella fase di autorizzazione unica gli enti competenti potranno definire l'ammontare degli oneri fidejussori stabilendo, nello specifico, quale parte delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale debbano essere garantite da polizza fidejussoria.

Si prende atto di quanto indicato dal proponente e si ribadisce che, nel caso di esito positivo del presente procedimento di valutazione ambientale, dovrà essere prevista apposita garanzia fidejussoria a copertura di tutti i costi per far fronte ad eventuali danni ambientali durante le attività di cantiere, durante l'esercizio dell'impianto e per tutte le fasi di rimozione degli impianti e opere e ripristino delle aree.

Relativamente alle opere di Risistemazione e ripristino ambientale aree di cantiere e dei presidi – interventi di mitigazione e compensazione ambientale si rileva che il proponente ha considerato una cifra pari a 2.334.401 euro, rimandando all'esito della progettazione esecutiva dell'intervento, che potrà essere sviluppata a supporto dell'istanza autorizzatoria unica di cui all'art. 12 del DLgs n. 387/2003, la conferma del quadro economico sopra riportato per la parte delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale.

Nel dettaglio del computo metrico degli interventi di dismissione, ripristino e sistemazione delle aree (cod. PD.OCC.S.02.a) si evidenzia che il valore di indennizzo per il rimboschimento è significativamente inferiore a quello indicato nella documentazione integrativa.

Pertanto, nel caso di esito positivo della VIA, il valore dei costi di “Risistemazione e ripristino ambientale aree di cantiere e dei presidi – interventi di mitigazione e compensazione ambientale” indicato dal proponente, anche al fine della definizione della garanzia fidejussoria dovrà essere aggiornato, prevedendo anche le attività monitoraggio ante, corso e post-operam dell'intervento e di manutenzione di tutti gli interventi mitigativi e compensativi.

Relazione anemologica e producibilità energetica

Relativamente agli aspetti anemologici e di producibilità d'impianto eolico, il proponente ha predisposto uno studio integrativo con approfondimenti e chiarimenti rispetto a quanto osservato dalla Regione Emilia-Romagna (cod. elaborato IV.PRG.R.04.a).

In tale documento il proponente indica che:

- le correlazioni effettuate dimostrano che i dati provenienti dalle campagne anemologiche del 2008 e del 2009 sono confermate dalla modellazione dei dati ERAS 5 del 2020 e dai dati del 2020 della stazione-meteo di Sestino;
- lo scostamento tra i dati del 2008-2009 (microsighting) e quelli del 2022 è ben al di sotto del 10,2%, che rientra nel range del calcolo estremamente conservativo, e rispetta il parametro dell'incertezza;
- dall'analisi dei dati storici estesa fino al 2023, si rileva che il potenziale eolico degli ultimi anni è tendenzialmente diminuito e di conseguenza gli anni 2008 e 2009 misurati in situ con microsighting, risultano avere una dato mediano dell'11,8% superiore alla media di tutti gli anni della serie storica presa in considerazione (1979-2023);
- le stime di producibilità dell'impianto eolico presentano valori compresi tra 182,419 GWh e 162,536 GWh che corrispondono rispettivamente a 2536 e 2260 ore equivalenti

Sulla base di quanto sopra riportato si rileva che il potenziale di producibilità energetica risulta sovrastimato, non supportato da dati aggiornati in situ sulla ventosità dell'area e caratterizzato da una forte variabilità per cui non appare supportata da solidi dati la sostenibilità finanziaria dell'investimento.

La curva di potenza dell'aerogeneratore previsto con potenza pari a 6,6 MW non risulta inoltre “sfruttare” appieno le potenzialità della turbina che lavorerebbe con maggiore efficienza con venti superiori a quelli stimati e misurati (oltre 11 m/s); non sono stati valutati in tal senso scenari con aerogeneratori di taglia più ridotta in cui la potenza nominale sia più aderente al vento medio indicato per l'area, al fine di confrontare l'efficienza reale e il fattore di utilizzo dell'impianto.

A tal proposito si rileva che la DAL 51/2011 prevede un parametro di ore di funzionamento dell'impianto eolico alla piena potenza nominale più restrittivo e performante del calcolo delle ore equivalenti indicato dal proponente.

Geologia e assetto idrogeologico

Il presente progetto, così come quello che fu presentato anni fa dagli stessi soggetti nelle medesime aree, prevede l'ubicazione degli aerogeneratori sulla cresta del crinale, al di fuori delle aree di dissesto per come cartografate, ma ad una vicinanza tale per cui non pare che il proponente abbia valutato pienamente l'incremento del rischio sulla stabilità dei versanti e sulla sicurezza idrogeologica dell'area. La viabilità interna invece, nel tratto in territorio comunale di Casteldelci (Emilia-Romagna) attraversa aree di dissesto sia attive che quiescenti.

Considerata la rilevanza geotecnica e strutturale delle opere previste in termini di dimensioni e di peso e il contesto geologico/geomeccanico/sismico dell'area dovranno comunque essere effettuati idonei approfondimenti geotecnici e sismici nelle successive fasi di progettazione al fine di valutare il corretto dimensionamento degli interventi, compresi quelli per la riduzione del rischio geomorfologico e sismico nel rispetto delle caratteristiche dell'area.

Campi elettromagnetici, rumore e atmosfera

Relativamente ai campi elettromagnetici e alla documentazione integrativa presentata dal proponente si rileva che per le linee ad alta tensione a 36 kV proposte, Arpaè indica che il riferimento di esclusione dalla apposizione della fascia di rispetto non sia corretto; infatti il paragrafo 3.2 Oggetto e applicabilità del DM 29/05/08 prevede che siano escluse dall'applicazione della metodologia di calcolo della DPA sole le linee in media tensione (MT) in cavo cordato ad elica (interrate o aeree). Pertanto, l'assenza della DPA, costituisce una carenza documentale ai sensi della normativa vigente che dovrà essere integrata al più tardi nella fase autorizzativa, sebbene elemento necessario anche per la presente procedura di valutazione ambientale.

In merito allo Studio previsionale di impatto acustico, come indicato da Arpaè, si ritiene necessario che siano realizzate misure di collaudo in fase di realizzazione delle opere, ma prima della messa in esercizio del parco eolico, eseguite come previsto dal D.M. 1/6/2022, in corrispondenza dei ricettori presenti nei Comuni di Casteldelci (RN) e Verghereto (FC), oggetto di studio nella documentazione presentata e identificati con le sigle R02 (loc. Colorio – Verghereto), R03 (loc. Meluzzo – Casteldelci), R04 (loc. Bigotta di Sotto – Casteldelci), R05 (loc. Cà Marcello – Casteldelci), R08 (loc. Bigotta di Sopra – Casteldelci). Qualora dai rilievi eseguiti si dovesse accertare il superamento dei valori limite, dovranno essere individuati gli aerogeneratori che determinano e/o concorrono al superamento e attuate tutte le azioni di riduzione della potenza sonora emessa da tali sorgenti, necessarie a conseguire il rispetto dei limiti di cui alla normativa vigente

Arpaè indica che in merito alla modalità di calcolo delle stime delle emissioni in atmosfera evitate citate nell'elaborato IV.AMB.R.05.a, come indicato da Arpaè, non ritiene corretto che per la stima delle emissioni risparmiate, sia per i gas clima alteranti che gli inquinanti aeriformi, si utilizzino fattori di emissione riferiti alla situazione attuale costanti per tutta la vita pluridecennale dell'impianto.

Le stime emissive appaiono pertanto sottostimate in quanto bisognerebbe utilizzare fattori di emissione variabili nel tempo, secondo gli scenari di trend previsti in letteratura per questi fattori di emissione e dovrebbero anche essere considerate l'emissione associata alla fase di costruzione e di cantiere dell'opera, nonché la sua dismissione

Superfici soggette a trasformazione del bosco

In base all'elaborato "IV_BIO_R_01_ approfondimenti Flora aspetti botanici e forestali-approfondimenti e chiarimenti" il proponente stima una trasformazione di superfici boscate pari a 144.434,180 mq su entrambe le Regioni interessate, di cui 41.006,01 nel territorio dell'Emilia-Romagna connessa alla realizzazione della viabilità di accesso e di cantiere e dei cavidotti, prevedendo un indennizzo monetario per rimboschimento compensativo pari a 396.216,47 euro da versare sull'apposito fondo regionale.

Si rileva a tal proposito come rispetto al progetto iniziale le interferenze con aree boscate siano aumentate in maniera significativa passando da 4559 mq indicati nell'elaborato "SI.BIO.R.01.a" a oltre 41000 mq previsti nell'elaborato integrativo "IV_BIO_R_01"

La significativa interferenza con aree boscate, tutelate dall'art. 10 del PTPR, si pone in contraddizione rispetto agli obiettivi delle FER (riduzione emissioni e contrasto al cambiamento climatico); infatti, nel perseguire l'obiettivo di contenimento dell'alterazione climatica causata dai combustibili fossili occorre che questo avvenga in un quadro di generale compatibilità ambientale.

Premesso quanto sopra si ritiene che:

- sia necessario verificare la corretta applicazione della DGR 1734 del 16/10/2023 che aggiorna i "Criteri e direttive per l'autorizzazione alla trasformazione del bosco e per la realizzazione dei relativi interventi compensativi" con particolare riferimento alle aree e interventi per i quali non è ammessa la trasformazione (punto 3 della DGR);
- sebbene sia possibile una forma di compensazione del bosco attraverso monetizzazione (metodo C), prioritariamente debba essere verificata la possibilità di applicare gli altri due metodi che prevedono interventi di rimboschimento diretto o gestione forestale;
- non siano state approfondite adeguatamente le alternative progettuali per ridurre al minimo le interferenze con le superfici boscate presenti in tale tratto di crinale appenninico che rappresentano un elemento significativo e di pregio con funzione di rete ecologica tra le aree protette e i siti rete natura 2000 presenti nelle vicinanze

Impatti su avifauna e chiroterofauna

In riferimento ai possibili effetti sui siti Rete natura 2000 presenti nel territorio della Regione Emilia-Romagna si evidenzia che recenti monitoraggi eseguiti nell'area indicano un importante elenco di specie di interesse conservazionistico legate alla presenza di habitat peculiari, specie tutelate dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale; tra questi elenchi sono state rilevate nell'area di interesse numerose specie target appartenenti ai gruppi di rapaci diurni tra cui grandi veleggiatori come *Aquila chrysaetos* (*Aquila reale*), *Circaetus gallicus* (*Biancone*), *Pernis apivorus* (*Pecchiaiolo*), *Milvus milvus* (*Nibbio reale*), *Albanella minore* (*Circus pygargus*) e rapaci notturni, particolarmente vulnerabili agli impianti eolici, assieme ai chiroterofauna presenti con numerosi taxa.

A tal proposito la Regione Emilia-Romagna aveva richiesto un maggior approfondimento sull'utilizzo dell'area stessa da parte dei rapaci di interesse comunitario; per rispondere a tali quesiti il proponente ha presentato il documento integrativo "IV_BIO_R_02_Avifauna, Chiroterofauna e Studio di Incidenza Ambientale: Approfondimenti e Chiarimenti" i cui dati, approfondimenti e valutazioni non sono ritenute sufficienti, tantomeno esaustive dagli Enti territoriali interessati, infatti:

- nel mese di agosto 2023 il monitoraggio è stato implementato di sole 3 giornate per l'avifauna che si ritengono del tutto insufficienti per caratterizzare l'area; inoltre, nel documento appaiono incongruenze "...le osservazioni sono state protrate per 6 ore consecutive, nelle fasce orarie

8/12-13/16-17/19..”, in base alle quali si rileva l'impossibilità di definire le reali ore di osservazione;

- per sottolineare la capacità di riduzione delle collisioni con l'avifauna e proporre interventi mitigativi dei possibili effetti negativi, il proponente, nel documento integrativo, cita l'esempio di un impianto eolico sull'isola di Smola in Norvegia evidenziando la capacità del sistema di anticollisione DTBird proposto di ridurre gli incidenti con le aquile di mare: l'accostamento con un impianto eolico su un crinale appenninico risulta del tutto inappropriato per le differenti caratteristiche ambientali e delle specie di avifauna coinvolte;
Si evidenzia che il sistema di anticollisione DTBird non risulta essere validato da nessun ente terzo in Italia e pertanto la sua efficacia non è oggettivamente provata;
- dal documento integrativo si rileva una sottostima delle coppie di Aquile reali presenti nell'area interessata dall'impianto eolico (3-6 esemplari) contrariamente a quanto stimato e cioè la possibile presenza di 9-10 aquile reali in totale tra adulti territoriali, floater, giovani dell'anno (osservazione Altura del 21/05/2024).

Considerato che sono attualmente sottoposti a valutazione di impatto ambientale numerosi progetti di impianti eolici nell'area interessata che ricadono nelle province di Arezzo, Pesaro-Urbino a pochissima distanza dal confine con la regione Emilia-Romagna (provincia di Rimini), tale concentrazione potrebbe produrre un importante effetto barriera cumulativo con probabili pesanti ripercussioni sulle popolazioni faunistiche delle specie target presenti (avifauna e chiroterofauna).

In conclusione

tenuto conto delle osservazioni e richieste di integrazione formulate con Prot. 07/07/2023.0663136, viste le osservazioni pervenute e valutate le integrazioni presentate dal proponente (nota del Ministero pervenuta con Prot. 22/04/2024.0418274), si esprime **un parere non favorevole al progetto eolico denominato “Poggio Tre Vescovi”**, alla luce delle considerazioni e valutazioni sopra riportate che sinteticamente indicano che:

- l'area non risulta ricadere in aree idonee ai sensi dell'art. 20 comma 8, punto c-quater del D.lgs. 199/2021 in quanto:
 - nella fascia di 3 chilometri dall'impianto sono presenti beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del D.lgs. 42/2004
 - sono presenti locali e parziali interferenze con il perimetro delle aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del D.lgs. n. 42/2004 (corsi d'acqua, boschi e zone gravate da usi civici),
 - considerando che l'altezza delle torri comprensiva dei rotori è pari a circa 180 m, la loro ubicazione sul crinale comporterebbe il superamento della quota di 1200 m slm,
- nelle more dell'emanazione dei decreti attuativi previsti dall'art. 20 comma 1 del D.lgs. 199/2021 che definiranno i criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti da fonte rinnovabile e della legge regionale attuativa, la Regione Emilia-Romagna conferma l'impianto normativo definito dalle Linee guida statali del 10 settembre 2010, attuato dalla DAL n. 51/2011 che individua l'area come non idonea alla realizzazione di impianti di produzione di energia eolica;
 - in particolare non vengono superate le criticità in merito alla coerenza con gli strumenti di pianificazione territoriale regionale e l'idoneità delle aree come definite dalla DAL 51/2011 che definisce i crinali indicati dai PTCP come oggetto di particolare tutela ai sensi dell'art. 20 del PTPR, le zone di tutela naturalistica (art. 25 del PTPR) e le aree interessate dal sistema forestale e boschivo dell'art. 10 del PTPR tra le aree non idonee alla realizzazione di nuovi impianti per la produzione di energia eolica;

- permane una significativa interferenza con il profilo del crinale, dei coni visuali e dei punti di vista rispetto ai quali non sono state proposte alternative progettuali o comunque adeguate forme di compensazione;
- l'impatto paesaggistico non risulta mitigabile e non risultano previste compensazioni di nessun genere, si sottolinea inoltre, che a fronte dei significativi impatti che deriveranno sul territorio regionale, non sarà acquisito alcun beneficio in merito agli obiettivi di burden sharing, che interesseranno esclusivamente la Regione Toscana;
- non risultano essere superate le criticità e gli effetti negativi sul paesaggio che erano stati gli elementi principali per la valutazione non favorevole ad analogo progetto eolico proposto nello stesso tratto di confine regionale dal medesimo gruppo di progettazione;
- la producibilità energetica risulta sovrastimata e non supportata da dati aggiornati in situ sulla ventosità dell'area; inoltre, si rileva che la DAL 51/2011 prevede un parametro di ore di funzionamento dell'impianto eolico più restrittivo e performante del calcolo delle ore equivalenti indicato dal proponente.
- risultano potenziali effetti negativi e significativi del progetto sulle componenti ambientali (paesaggio, avifauna, chiroterofauna, stabilità dei versanti, assetto idrogeologico, eliminazione del bosco) rispetto alle quali non sono individuate e individuabili adeguate forme di compensazione e mitigazione.
- non si può non tener conto dell'importante effetto cumulo che si avrebbe se tutti i progetti di impianti eolici, attualmente in fase di istruttoria di valutazione di impatto ambientale a livello regionale e nazionale, venissero autorizzati e che comporterebbero notevoli impatti sull'ambiente, sul paesaggio e sulla stabilità dei versanti;
- non appare accettabile la semplice compensazione monetaria dell'abbattimento di oltre 4 ettari di bosco, senza che siano ipotizzate alternative migliorative, interventi di rimboschimento diretto o gestione forestale; inoltre, la frammentazione di quest'area montana non solo comprometterebbe la biodiversità, ma ridurrebbe notevolmente il ruolo di rete ecologica che tale territorio riveste tra i diversi ambienti e le aree protette limitrofe;
- il documento integrativo non consente inoltre di escludere potenziali incidenze negative sull'avifauna e chiroterofauna, infatti, non risolve le criticità già evidenziate in precedenza relativamente al rischio collisioni dell'avifauna con gli aerogeneratori e il sistema anticollisione proposto DTBird e DTBat non risulta essere validato da nessun ente terzo in Italia e pertanto la sua efficacia non è verificata.

Cordiali saluti

ing. Denis Barbieri

(nota firmata digitalmente)